

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2673 del 02/08/2016
Oggetto	PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DA ALCUNI CORSI D'ACQUA (O LORO TRATTI) DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, S.A.C., DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2733 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DA ALCUNI CORSI D'ACQUA (O LORO TRATTI) DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, S.A.C., DELLA PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale Emilia – Romagna 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente,
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 112/98 che hanno attribuito alle regioni la polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica,
- la legge regionale Emilia - Romagna 21 aprile 1999 n. 3, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico,
- la legge regionale Emilia - Romagna 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente in all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, ARPAE, e le attribuisce, fra altre, le funzioni in materia di risorse idriche utilizzo del demanio idrico regionale,
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 87 del 9/12/2015 “Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n. 13/2015 ed invio alla Giunta Regionale” che individua la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente per lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che conferma l’attribuzione funzioni relative al demanio idrico alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente,
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”,
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99 del 30/12/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”,
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99 del 30/12/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”,
- il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, entrato in vigore,
- il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775,
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152,
- la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7,
- il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41,
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4,
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa Emilia - Romagna 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque,

- le deliberazioni di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 1781 del 12/11/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067 del 14/12/ “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;

RICHIAMATI:

- il provvedimento del Servizio provinciale difesa del suolo risorse idriche e forestali di Forlì n. 5994 del 26 giugno 2002 è stata approvata la “Regolamentazione dei prelievi dai corsi d’acqua superficiali” del territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, atto che, stabilendo la sospensione o limitazione dei prelievi nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno, si ritiene tuttora funzionale alla corretta gestione della risorsa idrica nel territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Romagna (STB), anche ai sensi di quanto previsto dal PTA in riferimento alla necessità di garantire il Deflusso Minimo Vitale nei corsi d’acqua. In particolare la lettera G) della Regolamentazione sopra citata espressamente prescrive che, qualora si verificano condizioni di deflusso idrico incompatibili con il mantenimento dell’ecosistema del corso d’acqua, l’Autorità competente provvede ad emanare il provvedimento di divieto di derivazione a seguito del quale anche le utenze autorizzate al prelievo dovranno sospendere ogni tipo di attingimento,
- l’art. 30, comma 1, del Regolamento regionale n. 41/2001 che prevede la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente prevista la problematica del mantenimento del deflusso minimo vitale e all’art. 4 individua l’Autorità competente in materia,
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa Regionale n. 40 del 21 dicembre 2005 è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), con cui viene definito il DMV, cioè il valore minimo di portata che deve essere lasciato defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati (art. 52 delle Norme),
- l’art. 95, comma 5, del D.Lgs. 152/06 che prevede che, al fine di tutelare la risorsa idrica, l’Autorità concedente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
- gli atti di concessione inerenti i prelievi di acqua pubblica e i relativi disciplinari, questi ultimi sottoscritti dal concessionario, che impone di sospendere il prelievo qualora la portata del corso d’acqua sia incompatibile con il mantenimento dell’ecosistema del corso d’acqua o quando l’Autorità competente renda noto il divieto di prelevare acqua,
- l’art. 51, comma 2, delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, PTA, che prevede che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da “garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici” come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i), della L. 183/89 e dell’art. 3, comma 3, della L. 36/1994”, garanzie minime confermate dall’art. 12-bis del R.D. 1775/1933,
- l’art. 57 delle Norme del PTA che stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni dovranno essere regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno applicati entro il 2016,
- l’Allegato D della deliberazione di Giunta Regionale n. 2067/2015 definisce i predetti parametri correttivi e permette di fissare, per tutti i corpi idrici regionali naturali, i valori di riferimento del DMV medi e alle sezioni di chiusura. E’ quindi necessario considerare che i DMV fissati nei sopra richiamati disciplinari di concessione sono di norma i soli DMV idrologici;

RILEVATO che

- ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati,
- il perdurare nell’ultimo periodo temporale di scarse e sporadiche precipitazioni, ha determinato un grave regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d’acqua a carattere torrentizio del

territorio di competenza della S.A.C. Di Forlì - Cesena, come risulta dai controlli e dalle misurazioni dirette effettuate da ARPAE SIMC, da cui risulta che sono state raggiunte portate pari o inferiori al DMV idrologico, nella quasi totalità delle sezioni misurate nel territorio della Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli,

- le previsioni meteorologiche evidenziano per il prossimo periodo assenza di pioggia ed un tendenziale innalzamento della temperatura comportando un'ulteriore diminuzione della portata idrica attualmente già in fase critica,
- tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbero provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;

RITENUTO che, stante la tendenza meteorologica in atto, è necessario:

- assumere i provvedimenti idonei a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ed a ripristinare un minimo deflusso vitale nell'alveo dei corsi d'acqua risultati in consolidata crisi idrica,
- Garantire, comunque, la possibilità di prelievi nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del DMV fissata all'interno del PTA, ferme restando le condizioni previste dal disciplinare, e che in tal caso possano derogare dalla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
- le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi,
- i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento, in assenza di fonti alternative,
- i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo,
- i prelievi destinati alla sola irrigazione:
- delle colture fruttiviticole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo,
- delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso,
- delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

ATTESTATO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e della legge regionale 32/1993, è il sottoscritto Arc. Roberto Cimatti,
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, in vigore dal 13/7/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di vietare il prelievo idrico, nel territorio di competenza della SAC di Forlì – Cesena dai corsi d'acqua, o loro tratti, di seguito elencati e dai relativi affluenti:
 - **fiume Savio e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER,**
 - **torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;**
 - **fiume Rubicone e affluenti: dalla sorgente fino a valle di Savignano sul Rubicone;**
 - **torrente Pisciatello e affluenti;**
 - **fiume Montone e affluenti: dalla sorgente fino al confine con la Provincia di ravenna;**

- **fiume Ronco-Bidente e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore di Forlì;**
- **torrente Rabbi e affluenti;**
- **torrente Bevano e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;**
- **Fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;**

2. di stabilire che il divieto di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di:
 - autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo;
 - concessione di derivazione;
 - idoneo titolo concessorio, ancorché scaduto il 31/12/2005 se assoggettabile a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del R.R. 4/05;
3. di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;
4. occorre garantire la possibilità di prelievi nel caso venga lasciata defluire la componente idrologica del DMV fissata all'interno del PTA e che in tal caso possano derogare dalla sospensione le seguenti tipologie di prelievo:
 - a. le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi,
 - b. i prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento, in assenza di fonti alternative,
 - c. i prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo,
 - d. i prelievi destinati alla sola irrigazione:
 - delle colture fruttivicole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo,
 - delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso,
 - delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET(utenti IRRINET ad accesso registrato);
5. di precisare che saranno possibili deroghe alla presente sospensione solamente per le casistiche previste dall'art 58 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta della SAC e del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua;
6. di precisare che i titolari di concessione non possono avvalersi delle suddette deroghe per periodi già vietati all'interno del disciplinare allegato alla propria concessione di derivazione;

7. di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento sia da considerarsi abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dal RD n. 1775/1933 e successive modifiche;
8. le violazioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, saranno sanzionate ai sensi dell'art. 17 del RD 1775/1933, dell'art. 49 RR 41/2001 e dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione;
9. di affidare agli agenti accertatori ARPAE, agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, alla Polizia Municipale e Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e alla Forza Pubblica il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
10. di far decorrere l'efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data del **3 agosto 2016**;
11. di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;
12. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni interessati del territorio di competenza del STB, per l'affissione ai relativi Albi Pretori nonché alle Associazioni di categoria interessate ed ai maggiori quotidiani a diffusione locale;
13. di rendere noto che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.